

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. CVI  
n. 3

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA  
LEGGE RECANTE NORMATIVA ORGANICA PER I PROFUGHI

(ANNI 1997 e 1998)

*(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)*

*Presentata dal Ministro degli affari esteri*

**(DINI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 10 maggio 1999*

---

## INDICE

---

|                                                                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Relazione su « Attuazione ed effetti dei provvedimenti in<br>favore dei profughi italiani » <i>ex</i> articolo 9 della legge<br>n. 344 del 1991 per gli anni 1997 e 1998 ..... | Pag. 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

RELAZIONE SU « ATTUAZIONE ED EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI  
IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI » EX ARTICOLO 9 DELLA  
LEGGE N. 344 DEL 1991 PER GLI ANNI 1997 E 1998

In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 344 del 15 ottobre 1991, recante « Provvedimenti in favore dei profughi italiani », per ciò che concerne la competenza di questo Ministero si comunica quanto segue.

Presso questo Ministero degli affari esteri opera uno « Sportello profughi » competente al rilascio delle attestazioni previste dalla legge in favore dei connazionali che facciano ritorno in Italia a seguito del verificarsi, nei Paesi esteri di residenza, di situazioni di carattere eccezionale che, essendo suscettibili di mettere a repentaglio la loro incolumità, abbiano reso necessaria l'emanazione — da parte dello stesso Ministero degli esteri — di un decreto circa la sussistenza dello stato di necessità al rimpatrio.

Il rilascio, da parte dello Sportello profughi, di un attestato di rimpatrio che certifichi, se del caso, anche lo stato di bisogno del profugo, costituisce il presupposto, stabilito dalla normativa vigente, affinché il profugo stesso possa beneficiare delle provvidenze stabilite per l'interno dalla legge n. 334 del 1991.

Nel corso dell'anno 1997 sono state istruite n. 77 pratiche aventi per oggetto richieste di attestati di rimpatrio, inoltrate da cittadini italiani provenienti dalla ex-Jugoslavia, dall'ex Zaire, dal Congo (Brazzaville), dall'Etiopia, dallo Yemen, dall'Eritrea, dalla Bosnia e dall'Albania. Nel 1998 sono state invece istruite n. 107 pratiche relative a connazionali provenienti da Eritrea, Sierra Leone, ex-Zaire, Etiopia, Guinea Bissau e Somalia.

Si è provveduto al reperimento della necessaria documentazione mediante l'acquisizione di pertinenti elementi informativi sia presso le competenti Rappresentanze all'estero, sia presso i Comuni di domicilio degli ascendenti degli interessati.

Sono stati quindi emessi 77 attestati di rimpatrio per il 1997 e 107 per il 1998 in vista del riconoscimento della qualifica di profugo da parte delle competenti Prefetture (leggi n. 763 del 1981 e n. 344 del 1991). Si è, inoltre, seguito l'iter per il riconoscimento di tale ultima qualifica intervenendo, ove richiesto, al fine di reperire le ulteriori notizie che fossero all'uopo necessarie.

Lo stesso sportello profughi è altresì competente ad istruire la pratica per la corresponsione dell'indennità *una tantum* prevista dalla legge a favore dei profughi che desiderino reinsediarsi nel Paese di provenienza, allorché tale insediamento avvenga non oltre 2 mesi dopo la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio. In tale caso il Ministero degli esteri sostiene anche le spese per il rientro.

Nel 1998 tale indennità è stata corrisposta ad 1 connazionale.